

DELIBERA N. 235/25/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA “STREAMING” PER LA VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO 11 DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA N.
666/08/CONS, DEL 26 NOVEMBRE 2008, RECANTE IL “REGOLAMENTO
PER L’ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI
OPERATORI DI COMUNICAZIONE E POSTALI” E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

(CONTESTAZIONE N. 2/25/SAT)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 ottobre 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e postali”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 270/23/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre

2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’Allegato 1, in calce all’Allegato A al Regolamento, recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie - Istruzioni per gli operatori*”, il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all’Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell’istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio studi e analisi tecniche n. 2/25/SAT del 22 maggio 2025, notificato in pari data alla società a responsabilità limitata “Streaming”;

PRESO ATTO che la società non si è avvalsa della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

I soggetti iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione e Postali, ai sensi dell’art. 11 del “*Regolamento per la tenuta e l’organizzazione del Registro degli operatori di comunicazione e postali*” di cui alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche (di seguito anche “Regolamento ROC”), sono tenuti a trasmettere una comunicazione annuale telematica mediante la quale dichiarano che i dati forniti all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono ad aggiornare gli stessi con le modalità prescritte.

In particolare, i soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative devono trasmettere la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio, mentre i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.

Tanto premesso, nell’ambito di un’attività di verifica condotta dall’Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo in collaborazione con il Nucleo Speciale di Beni e Servizi della Guardia di Finanza sul conto di taluni operatori esercenti l’attività di radiodiffusione che avevano omesso il pagamento dei canoni di concessione radiofonici, con nota del 7 febbraio 2025 è stato segnalato il mancato rispetto da parte della società a

responsabilità limitata Streaming degli obblighi comunicativi sanciti nel Regolamento ROC.

Sulla base di tale segnalazione, il competente Ufficio dell'Autorità ha svolto le attività preistruttorie di cui all'art. 3 del "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", interrogando il portale del Registro delle imprese (Telemaco) – in data 20 marzo mediante estrazione della visura camerale storica e in data 13 aprile 2025 mediante estrazione del bilancio d'esercizio approvato il 6 giugno 2024 – nonché il sistema informativo automatizzato del Registro degli Operatori di Comunicazione e Postali. All'esito delle attività, come circostanziate dal competente Ufficio nella proposta di avvio del procedimento sanzionatorio dell'8 maggio 2025, è risultato che la società a responsabilità limitata Streaming (C.F. 02151231202) con sede legale in Bologna, Via Laura Bassi Veratti n. 6, iscritta al ROC al n. 8834 per l'attività di radiodiffusione sonora, che ai sensi dell'art. 11 del Regolamento ROC avrebbe dovuto trasmettere la comunicazione annuale 2024 entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, non ha adempiuto a tale obbligo informativo.

Conseguentemente, con l'atto di contestazione n. 02/25/SAT è stata contestata alla società a responsabilità limitata Streaming (C.F. 02151231202) la violazione dell'art. 11 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, per non aver trasmesso la comunicazione annuale telematica 2024, relativa all'anno 2023, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Deduzioni della società Streaming S.r.l.

L'impresa Streaming S.r.l. non ha trasmesso alcuna memoria o scritto difensivo.

3. Valutazioni dell'Autorità

Dagli ulteriori controlli effettuati il 10 settembre 2025 non risulta essere stata trasmessa alcuna nuova comunicazione da parte della Società volta all'aggiornamento della posizione al ROC.

In assenza di qualsiasi difesa idonea ad escludere la responsabilità in capo alla società, non può che confermarsi quanto contestato in sede di avvio di procedimento sanzionatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 516,00 ad euro 103.300,00 ai sensi dell'articolo 1, comma 30 della legge 249/97;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di due volte il minimo edittale pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11, della legge n. 689/1981:

- con riferimento alla gravità della violazione, l'omessa trasmissione della prescritta comunicazione annuale ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli operatori di comunicazione e postali, risultando di lieve entità;

- con riguardo all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, anche successivamente alla notifica dell'atto di contestazione la società non risulta aver trasmesso la prevista comunicazione al Registro degli operatori di comunicazione e postali;

- con riferimento alla personalità dell'agente, non risultano precedenti sanzioni a suo carico;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la sanzione pari a due volte il minimo edittale è proporzionata e non eccessivamente afflittiva tenuto conto dei ricavi (pari a euro 61.374,00) conseguiti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ACCERTA

a carico della società a responsabilità limitata STREAMING (C.F. 02151231202), con sede legale in Bologna, Via Laura Bassi Veratti n. 6, iscritta al ROC al n. 8834 per l'attività di radiodiffusione sonora, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la violazione dell'articolo 11 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni, per non avere trasmesso la comunicazione annuale telematica 2024, relativa all'anno 2023;

ORDINA

alla predetta società di pagare la somma di euro **1.032,00 (milletrentadue/00)** quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come previsto dall'articolo 11 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni;

INGIUNGE

società a responsabilità limitata STREAMING (C.F. 02151231202), con sede legale in Bologna, Via Laura Bassi Veratti n. 6, iscritta al ROC al n. 8834 per l'attività di radiodiffusione sonora, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre

1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di **1.032,00 (milletrentadue/00)** mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato, utilizzando il codice IBAN: IT37E0100003245BE00000002XU con imputazione al capitolo 2379 capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la violazione dell’articolo 11 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante ‘Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione e postali, con delibera n. 235/25/CONS,’.* Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 235/25/CONS”*

Roma, 7 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitano

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella